

Va riabilitato il fallito meritevole ma senza mezzi

■ L'imprenditore fallito che ha tenuto una buona condotta ha diritto alla riabilitazione anche se è impossibilitato ad adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato per la perdurante pendenza della procedura concorsuale. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24 maggio 2011 n. 20560. Un imprenditore condannato nel 1997 per omesso versamento di ritenute previdenziali, bancarotta preferenziale e ricorso abusivo al credito chiedeva al competente Tribunale di Sorveglianza di essere riabilitato.

Il Tribunale di Sorveglianza, con ordinanza del 7 settembre 2010, rigettava l'istanza osservando come l'imprenditore avesse sì fornito la prova di una buona condotta successiva al fallimento, ma la mancanza del risarcimento del danno in favore delle persone danneggiate e in favore dell'Inps integrava la causa ostativa alla concessione della riabilitazione (art. 179 c. 6 n. 2 c.p.). Ai sensi di tale disposizione, infatti, la riabilitazione non può essere concessa quando il condannato non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

Contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza veniva presentato ricorso per Cassazione, dal momento che nessuna considerazione era stata riservata alla documentazione che provava la pendenza della procedura fallimentare iniziata all'epoca delle condanne, che rendeva l'imprenditore fallito non in grado di onorare i risarcimenti e, quindi, avere la riabilitazione. La Suprema Corte ritenne fondato il ricorso. Il Tribunale, infatti, avrebbe ravvisato la causa ostativa di cui sopra senza considerare l'eventuale sussistenza di condizioni di indigenza. L'ordinanza impugnata viene, pertanto, annullata ed è disposto il rinvio al competente Tribunale di Sorveglianza.

Michele Vitello

GDB 29 MAGGIO 2011

mm Rame

3.225 Stagno

-195 Piombo

:: ::